



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 27/11/2020

Presiede: Il Vice Sindaco Piciocchi Pietro
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Bucci Marco	Sindaco	A
2	Piciocchi Pietro	ViceSindaco	P
3	Bordilli Paola	Assessore	P
4	Campora Matteo	Assessore	P (*)
5	Cenci Simonetta	Assessore	P (*)
6	Gaggero Laura	Assessore	P
7	Garassino Stefano	Assessore	P
8	Grosso Barbara	Assessore	P (*)
9	Maresca Francesco	Assessore	A
10	Nicolo' Massimo	Assessore	P (*)
11	Rosso Lorenza	Assessore	P (*)
12	Viale Giorgio	Assessore	P

DGC-2020-261

INTEGRAZIONE INTESE TRA REGIONE
LIGURIA, COMUNE DI GENOVA E CAMERA
DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO
DI GENOVA SULLE ZONE DI PARTICOLARE
VALORE ARCHEOLOGICO,STORICO,
ARTISTICO E PAESAGGISTICO PER LA PARTE
RELATIVA ALLE NUOVE ATTIVITA'
ECONOMICHE DA INTERDIRE.

(*) *in video conferenza*

Su proposta dell'Assessore al Commercio e Artigianato, Paola Bordilli;

Premesso che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, all'articolo 52 prevede la possibilità di introdurre, attraverso previ accordi tra Regione, Comune ed i competenti Uffici Territoriali del Ministero dei Beni e delle attività culturali, divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

Vista la Legge regionale n. 1 del 02/01/2007 recante: "Testo unico in materia di commercio" e s.m.i., che persegue, tra le altre, finalità di salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale nonché di promozione dell'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese commerciali, anche in relazione alla loro funzione di salvaguardia e di presidio del territorio e del tessuto urbano;

Vista inoltre la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 17/11/2012 e s.m.i.: "Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)" e s.m.i.;

Dato atto che:

- la tutela di cui all'art. 52 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) trova definitiva conferma nell'art. 1 comma 4 del D. Lgs. 222 del 25/11/2016;
- le disposizioni del citato D. Lgs. 222/2016 si collocano nel solco di una evoluzione normativa diretta ad operare un bilanciamento del principio generale della liberalizzazione delle attività economiche con interessi di rango costituzionale quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali, uniche ipotesi legittimanti restrizioni e limitazioni alla libera iniziativa economica;

Atteso che la descritta disciplina legislativa tende a contemperare da un lato l'imprescindibile interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, della tutela del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e dell'ambiente anche urbano, dall'altro gli interessi correlati alla promozione della concorrenza, di cui la liberalizzazione costituisce strumento dinamico capace di produrre effetti virtuosi per il circuito economico;

Dato atto che tali disposizioni consentono nelle aree individuate sia l'introduzione di più adeguati regimi amministrativi per l'avvio di nuove attività sia la possibilità di vietare l'insediamento di determinate categorie di attività commerciali che si scontrano con la vocazione dell'area e possono contribuire al deterioramento della condizione economico-sociale del territorio e di vivibilità per i cittadini;

Richiamate le proprie Deliberazioni n. 136/2018, n. 184/2019 e n. 185/2019 con le quali, ai sensi delle citate disposizioni normative e sentita la Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Liguria, sono state approvati i vigenti testi delle Intese tra Regione

Liguria, Comune di Genova e la Camere di Commercio, Industria e Artigianato di Genova riguardanti rispettivamente l'area del Centro Storico e quella di Sampierdarena;

Dato atto che le parti firmatarie avevano previsto la possibilità di una eventuale integrazione e/o modifica dell'intesa al fine della miglior definizione della stessa;

Attesa la finalità delle Intese di promuovere il mantenimento del decoro cittadino nonché prevenire fenomeni di degrado, a tutela della sicurezza urbana e dell'igiene pubblica;

Visti:

- la legge Regionale 30 aprile 2012, n. 17 - Disciplina delle sale da gioco - e smi;
- il vigente Regolamento comunale sulle Sale da gioco e i giochi leciti, adottato con deliberazione Consiglio comunale n. 21 del 30/04/2013;

Ritenuto opportuno al fine di limitare ulteriormente la diffusione della pratica del gioco d'azzardo che ha effetti pregiudizievoli anche per la vivibilità e la quiete pubblica, contenere il proliferare delle offerte connesse al gioco a distanza;

Dato atto che detta modifica è stata concordata con Regione Liguria e Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Genova, sentite la Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e le Associazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale, come da verbale di incontro del 25 novembre 2020;

Ritenuto pertanto opportuno, d'accordo con le altre parti firmatarie, modificare il Paragrafo 5 del testo delle predette Intese inerente le nuove attività economiche il cui svolgimento è interdetto all'interno del perimetro inserendo, dopo il punto che disciplina internet point, money transfer e money change il seguente punto:

- nuove attività connesse al gioco d'azzardo a distanza quali la vendita di carte prepagate e/o ricaricabili, ricarica conti gioco e altre attività similari indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;

Visti l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Servizio competente

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

Per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente richiamati:

1) di approvare la modifica del Paragrafo 5 delle vigenti Intese tra Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Genova per il Centro Storico e Sampierdarena di cui alle proprie deliberazioni n. 136/2018, n. 184/2019 e n. 185/2019, relativo alle attività economiche il cui svolgimento è interdetto all'interno del perimetro inserendo, dopo il punto che disciplina internet point, money transfer e money change, il seguente punto:

nuove attività connesse al gioco d'azzardo a distanza quali la vendita di carte prepagate e/o ricaricabili, ricarica conti gioco e altre attività similari indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;

2) di stabilire che le modifiche delle Intese saranno sottoscritte, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dal Sindaco o da suo delegato, autorizzando lo stesso ad apportare in fase di sottoscrizione ogni eventuale precisazione e completamento che si rendesse necessario senza alterare il suo contenuto sostanziale;

3) di dare atto che la presente deliberazione è stata redatta nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali;

4) di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Sindaco
Pietro Piciocchi

Il Segretario Generale
Pasquale Criscuolo



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 4 0 N. 2020-DL-418 DEL 24/11/2020 AD OGGETTO:
INTEGRAZIONE INTESA TRA REGIONE LIGURIA, COMUNE DI
GENOVA E CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E
ARTIGIANATO DI GENOVA SULLE ZONE DI PARTICOLARE
VALORE ARCHEOLOGICO,STORICO, ARTISTICO E
PAESAGGISTICO PER LA PARTE RELATIVA ALLE NUOVE
ATTIVITA' ECONOMICHE DA INTERDIRE**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

27/11/2020

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sandra Perego